

Région Autonome Vallée d'Aoste  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence  
du Gouvernement  
Presidenza  
della Giunta

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste -  
Tél. 0165/273111  
Télécopie/fax 0165/273326

Département des collectivités locales,  
des fonctions préfectorales et de la protection  
civile  
Direction des collectivités locales.

Dipartimento enti locali,  
servizi di prefettura e protezione civile.  
Direzione enti locali.

Prot. n. 18805/2E ee.ll.  
Vs./Rif.

Aosta, 3 SEPT 1998

*Ai sindaci dei Comuni della Regione Autonoma  
Valle d'Aosta*

*Ai segretari comunali della Regione Autonoma  
Valle d'Aosta*

*Ai presidenti della Comunità montane della  
Regione Autonoma Valle d'Aosta*

*Ai segretari delle Comunità montane della  
Regione Autonoma Valle d'Aosta*

*LORO SEDI*

*Alle OO.SS.:*

*U. I. L.  
Via Festaz, 29  
11100 AOSTA*

*S.A. VT  
P.zza Manzetti 2  
11100 AOSTA*

*C.I.S.L.  
Via Zimmermann, 7  
11100 AOSTA*

*C. G. I. L.  
Via Bramafan, 26  
11100 AOSTA*

*Segreteria DIR VA -DIRER-CONFEDIR  
Direzione Affari Legislativi della Giunta  
c/o Presidenza della Giunta Regionale  
SEDE*

*S.U. L. P. M  
c/o Polizia Municipale  
Via M Emilius, 24 11100 AOSTA*

*Segretario SIVDER/CISAL  
Servizio Difesa del suolo  
C/o Ass.to Territorio, Ambiente, Opere Pubbliche  
11020 SAINT-CHRISTOPHE*

*UNIONQUADRI  
Servizio Elettorale  
SEDE.*

*All'Arss  
P.zza Manzetti, 2  
11100 AOSTA*

*OGGETTO: Legge regionale del 19 agosto 1998, n. 46, recante: "Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta."*

*Si porta a conoscenza delle SS.L.L. che sul Bollettino ufficiale della Regione n. 36 del 25 agosto 1998, è stata pubblicata la legge regionale citata in oggetto, entrata in vigore il 26 agosto.*

*Con la legge in esame si raggiunge l'importante obiettivo di inserire i segretari comunali nel comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta, previsto dalla Lr. 4511995 ed esteso agli enti locali con la l.r. 1711996. Per la sua piena applicazione, la legge regionale in esame rinvia la definizione dell'ordinamento dei segretari comunali ad un regolamento regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, e, per gli aspetti afferenti il rapporto di lavoro, alla contrattazione collettiva, di cui alla Lr. 4511995.*

*Per la predisposizione della bozza del regolamento regionale di cui all'art. 5 della legge in esame, con deliberazione della Giunta regionale n. 2987 del 31 agosto u.s., è stato costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, oltreché dai dirigenti regionali competenti, dai rappresentanti della categoria dei segretari comunali e delle comunità montane, nonché dai rappresentanti delle autonomie locali (Associazione Sindaci e Presidenti delle Comunità montane).*

*Il regolamento disciplinerà, sostanzialmente, lo stato giuridico dei segretari comunali e le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione, cui è affidato il compito di gestire l'Albo regionale dei segretari, nonché la classificazione delle sedi di segreteria e la percentuale, non superiore al 15%, di sedi ricopribili con i cosiddetti "soggetti esterni", cioè quei soggetti che chiederanno di essere*

*iscritti all'albo, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 4, della legge regionale, che potranno essere incaricati con contratti a termine di diritto privato.*

*I segretari comunali in servizio alla data di entrata in vigore della legge, iscritti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro il 25 settembre 1998, all'Albo regionale dei segretari, manterranno invece con l'ente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e saranno inquadrati, con le modalità da stabilirsi con il regolamento, nella qualifica unica dirigenziale, articolata nei tre livelli dirigenziali di cui agli artt. 12 e 14 della L. r. 45/95.*

*Oltre alle materie indicate all'art. 5, il regolamento regionale dovrà altresì disciplinare il fondo di mobilità, di cui all'art. 6 della legge regionale, nonché l'applicazione dei principi della legge ai segretari delle Comunità montane, come stabilito dall'art. 10 della legge stessa, nell'ottica di un'equiparazione giuridica con i segretari comunali; per quanto concerne il fondo di mobilità, si rammenta che lo stesso sarà a carico delle amministrazioni comunali (si evidenzia tal proposito che anche il fondo di mobilità di cui alla L. 127/1997 viene alimentato con una quota a carico degli enti locali, determinata percentualmente sul trattamento economico del segretario comunale e graduata in rapporto alla dimensione dell'ente); il fondo sarà inoltre alimentato dalla quota dei diritti di segreteria (10% dei diritti introitati) che le amministrazioni stesse versavano al Ministero dell'Interno ed ora all'Agenzia, di cui alla L. 127/1997, e verrà utilizzato per finanziare il trattamento economico dei segretari comunali collocati in disponibilità; ovviamente non potranno essere collocati in disponibilità, in quanto incaricati con contratto a termine, i "soggetti esterni" di cui sopra, ma esclusivamente i segretari comunali, iscritti all'Albo in quanto in servizio alla data del 26 agosto 1998, nonché quelli che accederanno all'Albo per concorso.*

*Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale, di cui all'art. 5, i segretari comunali in servizio alla data del 26 agosto 1998 dovranno optare tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997 (Regolamento di attuazione della L. 127/1997), o l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale. Nella prima ipotesi (opzione per l'albo nazionale) i segretari comunali saranno cancellati dall'albo regionale, al quale, potranno, comunque, richiedere in futuro la reinscrizione. Nella seconda ipotesi (opzione per l'albo regionale), i segretari comunali saranno inquadrati nella qualifica unica dirigenziale, con le modalità stabilite dal regolamento, entro trenta giorni dall'esercizio dell'opzione. Coloro che a tale data non avranno prestato cinque anni di servizio effettivo in qualità di segretario comunale saranno automaticamente inquadrati nella qualifica dirigenziale al compimento di tale periodo.*

*La l. r. 46/1998 è comunque già immediatamente applicabile in alcuni aspetti che si esaminano di seguito.*

*Come già accennato precedentemente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, e cioè entro il 25 settembre 1998, i segretari comunali in servizio nei comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta verranno iscritti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in un'apposita sezione dell'albo di cui all'art. 20 della l. r. 45/95; i segretari comunali di cui sopra, così come quelli che accederanno all'albo regionale per concorso, saranno inquadrati nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 12 della l. r. 45/95 mantenendo pertanto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nell'ipotesi in cui gli stessi non fossero chiamati a ricoprire sedi di segreteria, saranno collocati in disponibilità e utilizzati con le modalità da stabilirsi con il regolamento regionale.*

*Immediatamente operativo è inoltre l'art. 9 della legge, relativo alle funzioni, che è quindi sostitutivo dell'art. 17, comma 68, della l. 127/1997. Viene invece lasciata all'autonoma determinazione dell'ente, espressa nello statuto, nei regolamenti o attraverso le ulteriori direttive del sindaco, la facoltà di attribuire al segretario ulteriori funzioni.*

*Per quanto riguarda, in particolare, le funzioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3 della legge regionale, si è cercato, tenendo conto della peculiarità della nostra Regione, caratterizzata da Comuni di ridotte dimensioni demografiche privi, salvo Aosta, di altre figure dirigenziali, di accordare le due figure di vertice dell'Amministrazione locale previste dalla legislazione nazionale, il segretario comunale ed il direttore generale, rendendo il segretario comunale responsabile della gestione sia sul piano operativo che su quello giuridico.*

*Infatti tra le funzioni obbligatorie che caratterizzano il ruolo dei segretari comunali in Valle d'Aosta, qualificati dalla legge regionale come dirigenti, vi è quella attribuita dal comma 2 dell'art. 9, in relazione al quale al segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla l. r. 45/1995, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all'art. 5 della stessa legge regionale. A tal proposito si sottolinea, senza con questo voler anticipare il contenuto del prossimo contratto collettivo dei segretari della Regione, che sarà stipulato dall'ARRS, che il trattamento economico attinente allo svolgimento delle funzioni dirigenziali non potrà che tener conto della decorrenza dell'attribuzione di tali funzioni, che è quella della legge regionale. L'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale, dal punto di vista giuridico, avverrà invece solo dopo l'approvazione del regolamento regionale, che dovrà stabilirne le modalità (art. 2, comma 1), ed entro 30 giorni dall'esercizio dell'opzione da parte degli stessi segretari.*

*Rientra inoltre nei compiti obbligatori del segretario comunale, nei comuni in cui non esistono altre figure dirigenziali, la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e il coordinamento della loro attività, (nei comuni in cui esistono altre figure dirigenziali, tali funzioni possono essere affidate dal Sindaco ad altri dirigenti dell'ente, previa disciplina dei rapporti tra il segretario e i dirigenti stessi); da quanto disposto dalla normativa in esame è possibile dedurre che, anche se al segretario comunale vengono attribuiti, direttamente dalla legge, compiti gestionali, ogni amministrazione comunale, in relazione alla complessità organizzativa dell'ente, ben possa prevedere, con proprio regolamento, che la responsabilità degli uffici e dei servizi venga affidata anche a dipendenti non appartenenti alle qualifiche dirigenziali. Tale problematica, oggi disciplinata dalle leggi dello Stato, troverà completa definizione nella legge regionale sul sistema delle autonomie, di prossima riapprovazione da parte del Consiglio regionale.*

*Spetta inoltre al segretario comunale o, ove esistenti, ai responsabili degli uffici e dei servizi appartenenti alla qualifica dirigenziale, esprimere il parere di legittimità, come previsto per l'amministrazione regionale, sugli atti amministrativi e di diritto privato di competenza degli organi comunali.*

*Altra disposizione immediatamente operativa è quella contenuta all'art. 14 che disciplina, in attesa del regolamento, le modalità di svolgimento della prova preliminare di conoscenza della lingua francese nella fase transitoria di gestione dei segretari comunali da parte dell'Agenzia di cui alla L. 127/1997.*

*La l. r. 46/1998 costituisce un ulteriore, importante passo verso la creazione del comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta, creando una dirigenza in tutti gli enti locali della Valle d'Aosta e ponendo le basi per la definizione di un unico albo della dirigenza del comparto Regione - enti locali, favorendo quindi la mobilità e la valorizzazione professionale della dirigenza stessa, al servizio dell'ente pubblico e del cittadino.*

*Distinti saluti.*

*Il Presidente della Giunta regionale*